

STATUTO

**ENT DEI MONTI ERNICI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VEROLI FR CONTRADA CHIARELLA
5

Numero REA: FR - 198281

Codice fiscale: 03076900608

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

Settore.		
	ARTICOLO 10	
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della		
Società nella misura di complessivi euro millecinquecento		
virgola zero zero (1.500,00).		
	ARTICOLO 11	
La società sarà regolata dalle seguenti norme di		
funzionamento:		
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA "ENT DEI MONTI ERNICI	
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - Denominazione e Sede	
E' costituita con sede nel Comune di Veroli una cooperativa		
sociale a mutualità prevalente, denominata:		
"ENT DEI MONTI ERNICI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" per il		
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, lettere		
a) e b) della normativa prevista dalla Legge n.381 del 1991,		
del successivo D.Lgs. 112/2017, nonché sulle norme del		
codice civile sulla società a responsabilità limitata, in		
quanto compatibili.		
A seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro		
delle imprese, la cooperativa sociale potrà inserire nella		
propria denominazione il sintagma "Ente del Terzo settore" o		
l'acronimo "ETS", ai sensi degli articoli 11 e 12 D.Lgs.		

	117/2017.	
	La Cooperativa con delibera assunta in conformità della	
	legge ed allo statuto e su delibera dell'organo	
	amministrativo, potrà istituire uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria anche altrove.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori	
	nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 2 - Durata	
	La Società cooperativa avrà fino al trentuno (31) dicembre	
	duemilasessanta (2060) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	
	ARTICOLO 3 - Scopo	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, essa persegue	
	l'interesse generale della comunità, collaborando con	
	persone giuridiche pubbliche e private, alla promozione	
	umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione dei servizi sociali, sociosanitari e	
	educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	

	Le attività sopra indicate saranno realizzate in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di	
	persone come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed	
	eventuali modificazioni ed integrazioni, attraverso lo	
	svolgimento delle attività, costituenti il proprio oggetto	
	sociale, in forma mutualistica e senza fini speculativi,	
	l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché	
	tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non	
	limitativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;	

	c) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento	
	alle cooperative sociali;	
	e) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR	
	del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e	
	comunitarie.	
	ARTICOLO 4 - Oggetto	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro e, considerata	
	l'attività mutualistica, con riferimento ai requisiti ed	
	agli interessi dei soci si propone di realizzare, in favore	
	dei soci, il seguente oggetto:	
	- lo svolgimento di qualsiasi lavoro che si possa	

	ricollegare alle opere e ai servizi relativi all'ambiente in	
	generale, con particolare riguardo a quello montano, e	
	precisamente:	
	- opere di forestazione in generale; opere di trasformazione	
	e miglioramento fondiario; opere di difesa e di	
	conservazione del suolo; opere inerenti alla salvaguardia di	
	parchi e aree protette in generale nonché alla conservazione	
	della natura, alla tutela del paesaggio e dei beni	
	culturali; opere di sistemazione e recupero di aree	
	degradate e/o abbandonate; prevenzione degli incendi	
	boschivi e servizio antincendio; servizio di salvaguardia e	
	protezione ambientale; opere di pulizia di territori	
	naturali in generale; manutenzione e progettazione di	
	giardini ed aree verdi; opere di rilievo, ideazione,	
	progettazione, realizzazione, sistemazione, manutenzione e	
	ripristino di sentieri, mulattiere, tracciati stradali anche	
	di interesse agrario e forestale; opere di ideazione,	
	realizzazione e sistemazione di segnaletica verticale ed	
	orizzontale in aree montane, parchi ed aree protette e/o di	
	interesse pubblico; opere di individuazione dei confini	
	nelle aree medesime; opere di realizzazione, manutenzione e	
	ripristino di strutture ed infrastrutture, comprese opere	
	murarie ed edilizie in genere; realizzazione di censimenti	
	di terre incolte e silvo pastorali; rilievo di elementi di	
	interesse tecnico scientifico inerenti terreni agricoli,	

	forestali, aree incolte, parchi e zone protette in generale;	
	assistenza e consulenza tecnica nel settore agricoltura e	
	forestale; analisi e servizi riguardanti il suolo, le acque,	
	le produzioni agricole, zootecniche e della silvicoltura,	
	nonché la trasformazione, la conservazione, la	
	commercializzazione e l'utilizzazione di prodotti agricoli;	
	servizi informativi e turistici; ideazione, progettazione e	
	allestimento di percorsi naturalistici e/o sentieri natura,	
	di strutture ricettive, espositive e/o museali; ideazione,	
	progettazione ed esecuzione di servizi fotografici e video	
	divulgativi e/o promozionali; organizzazione e promozione di	
	servizi guida e d'accompagnamento, di attività turistiche,	
	escursionistiche ed alpinistiche; realizzazione di carte	
	vegetazionali, naturalistiche, geologiche e delle acque;	
	ideazione, progettazione, realizzazione di materiale	
	didattico e informativo quali depliant, pubblicazioni,	
	carte turistico escursionistiche, allestimento e gestione di	
	siti internet; ideazione, progettazione, promozione,	
	sviluppo, organizzazione e gestione di attività culturali e	
	turistiche, anche in collaborazione e/o convenzione con aree	
	protette, università, enti di ricerca, associazioni, enti	
	pubblici e privati, scuole ed altri soggetti che operino in	
	campo ambientale, turistico in Italia e all'estero;	
	- la gestione di: centri d'esperienza e di educazione	
	ambientale, di centri visite e/o informativi, di aree	

	museali e di strutture similari, in collaborazione e/o	
	gestione con enti pubblici o privati, associazioni e con	
	tutti i soggetti che operino in campo ambientale, turistico;	
	promozione e sviluppo di attività agrituristiche e	
	ricettive;	
	- gestione o assunzione in affitto di fabbricati da adibire	
	a punti di ricovero e ristoro per escursionisti ed in	
	relazione ad attività didattiche e culturali.	
	La società potrà infine svolgere le seguenti attività e	
	precisamente:	
	- attività didattiche, educative e culturali anche in	
	collaborazione e/o convenzione con aree protette,	
	università, enti di ricerca, associazioni, enti pubblici e	
	privati, scuole ed altri soggetti che operino in campo	
	ambientale in Italia e all'estero;	
	- attività informative, formative, rivolte a minori e adulti	
	mediante ideazione e gestione di spazi di aggregazione e	
	condivisione, anche in ambito comunitario;	
	- la promozione di eventi, la gestione di spazi di	
	aggregazione per la diffusione di comportamenti improntati	
	al rispetto dell'ambiente e delle diversità umane per uno	
	sviluppo sostenibile dell'individuo e della Comunità nel suo	
	complesso;	
	- la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative	
	che possono promuovere la "formazione della persona",	

	privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la	
	partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che	
	comunque rispondano ai bisogni della comunità.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali su riportati la	
	società potrà inoltre compiere tutte le operazioni	
	commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute	
	necessarie o utili dall'organo amministrativo, prestare	
	fideiussioni e garanzie reali o personali, assumere	
	finanziamenti a breve e lungo termine, sia ordinari, sia	
	fondari, sia ipotecari, assistiti da garanzie reali dirette	
	o di terzi, partecipare ad associazioni temporanee di	
	imprese e consorzi, acquistare, vendere, dare e prendere in	
	affitto aziende o rami di azienda, e assumere partecipazioni	
	e interessenze in altre società esistenti e/o da costituire,	
	nei limiti ed osservati i disposti dell'articolo 2361 del	
	Codice Civile, esclusa in ogni caso la raccolta del	
	risparmio ed il compimento di attività di cui al T.U.	
	Bancario ed ulteriori disposizioni in materia, nel rispetto	
	delle norme di legge inderogabili.	
	Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate	
	per legge agli iscritti degli albi professionali; pertanto,	
	qualora necessario, tali attività verranno affidate a	
	professionisti iscritti nei competenti Albi, Professionisti	
	che si assumeranno in proprio l'esecuzione e la	
	responsabilità di tali attività.	

	Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività che l'organo	
	amministrativo riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali	
	della impresa sociale stessa.	
	ARTICOLO 5 - Assenza di scopo di lucro	
	Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del	
	D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili	
	ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, nel rispetto della normativa vigente	
	anche in tema di cooperative.	
	E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti	
	di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di	
	cui al presente comma, si considerano in ogni caso	
	distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	

	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per la	
	distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano	
	parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	società da questi direttamente o indirettamente controllate	
	o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	

	l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto	
	limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del	
	lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il	
	Ministro dell'economia e delle finanze.	
	Non si considera distribuzione neanche indiretta di utili ed	
	avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni	
	correlati ad attività di interesse generale effettuata ai	
	sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile e nel	
	rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o	
	dallo statuto da imprese sociali costituite in forme di	
	società cooperativa, a condizione che lo statuto indichi i	
	criteri di ripartizione dei ristorni ai soci	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici e che si registri un avanzo nella gestione	
	mutualistica.	
	3. L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare	
	una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e	
	degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	

	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 6 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Sono soci cooperatori o lavoratori coloro che concorrono	
	alla gestione dell'impresa, partecipano alla formazione	
	degli organi sociali, contribuiscono alla formazione del	

	capitale sociale e mettono a disposizione le proprie	
	capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo	
	stato di attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Può diventare socio cooperatore chi abbia compiuto i	
	diciotto anni di età ed abbia o sia in grado di acquisire	
	una professionalità attinente alla natura dell'impresa	
	esercitata dalla cooperativa e, per l'effettiva capacità di	
	lavoro, attitudine o specializzazione, possa partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	Possono inoltre essere ammessi anche elementi tecnici ed	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori quanti	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	della cooperativa.	
	Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 31 gennaio 1992 n. 59,	
	possono essere ammessi alla cooperativa, su delibera	
	dell'organo amministrativo, persone fisiche e/o giuridiche	
	che, pur non avvalendosi delle prestazioni istituzionali	
	della cooperativa, investono nell'impresa capitali destinati	
	allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al	
	potenziamento aziendale.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi	

	la capacità giuridica di agire, che possono collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro	
	che rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di	
	cui all'art. 4 l.381/91 i quali, tra l'altro, a mente di	
	detto articolo devono rappresentare almeno il trenta per	
	cento (30%) dei lavoratori della cooperativa.	
	A mente dell'art.2 della L. 381/91, è altresì prevista,	
	nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci	
	volontari per coloro i quali, rispondendo alle	
	caratteristiche di cui sopra, prestino gratuitamente la	
	propria opera: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo	
	Amministrativo per la totalità dei soci. I soci volontari	
	non potranno superare il cinquanta per cento (50%) del	
	numero complessivo dei soci e verranno iscritti in	
	un'apposita sezione del libro dei soci.	
	ARTICOLO 7 - Categoria Speciale di Soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal	
	presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	

	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o	
	qualitativi;	
	e) la cessazione del servizio in relazione al cui	
	svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è	
	determinato;	
	f) la cessazione delle specifiche temporanee esigenze che	
	avevano determinato l'inserimento del socio.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima	
	della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci	
	cooperatori ordinari.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. L'accoglimento della domanda importa la	
	fruizione del ristorno cooperativo con effetto dal primo	
	inserimento del socio nella cooperativa. All'uopo l'organo	
	gestorio provvede ai necessari accantonamenti, costituendo	

	apposita riserva all'interno del bilancio. Di tale riserva i	
	soci ordinari non possono disporre, salvo che ai fini della	
	ricopertura di perdite e a condizione che risultino esaurite	
	le altre riserve e gli accantonamenti.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo	
	deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	ARTICOLO 8 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo	
	di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica o	
	P.E.C., e, se presente, numero partita IVA;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale, nel caso in cui essa sia contenuta	
	nello statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	

	previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita	
	IVA;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Accertata l'esistenza dei requisiti, l'organo	
	amministrativo, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	
	L'ammissione dei nuovi consorziati è effettiva soltanto dopo	
	il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di	
	ammissione e del contributo annuale. La delibera sulla	
	domanda avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura sul libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60)	

	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	ARTICOLO 9 - Diritti ed Obblighi dei soci	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed	
	all'elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla	
	Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali	
	regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare	
	agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti	
	riferentisi alla gestione sociale;	
	d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle	
	assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste	
	dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	

	dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo;	
	- degli eventuali contributi in conto esercizio per	
	particolari esigenze della Società, con le modalità che	
	verranno determinate da apposito regolamento e, per il	
	comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti	
	approvati dagli Enti stessi;	
	- all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua	
	durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi	
	mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione, da presentare	
	personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	TITOLO IV	

	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 10 - Perdita Della Qualità Di Socio	
	1. La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	ARTICOLO 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è	
	consentito al socio che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 C.C.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	

	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo.	
	ARTICOLO 12 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivino	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione	
	di accordare al socio un termine non superiore a trenta (30)	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	Amministrazione non adempia entro trenta (30) giorni, al	
	versamento del valore delle partecipazioni sociali,	
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	

	Cooperativa.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale o Arbitro, secondo quanto	
	previsto dal presente statuto negli articoli di riferimento,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 13 - Morte del Socio	
	In caso di morte del socio si farà luogo alla liquidazione	
	della sua quota a favore degli eredi. Per gli eredi del	
	socio defunto e per il socio escluso o receduto la	
	liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si	
	scioglie limitatamente al socio in conformità all'art.2535	
	commi 1 e 2 C.C.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347,	
	secondo e terzo comma, del codice civile.	
	ARTICOLO 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione	
	della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai	

	sensi dei successivi articoli.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per	
	la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta (180)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali	
	in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote sociali per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto,	

	con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo referente	
	all'esclusione, lettere b), c), d) dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 15 - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di	
	euro cinquecento virgola zero zero (500,00). Nessun socio	
	potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo	
	valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né	
	superiore ai valori di legge;	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili,	
	e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le	
	somme versate dai soci;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	

	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	ARTICOLO 16 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci	
	cooperatori	
	In ogni caso le partecipazioni dei soci cooperatori non	
	possono essere sottoposte a pegno od a vincoli, né essere	
	cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo di	
	cui all'art. 2530 c.c. e si considerano vincolate a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la	
	medesima.	
	Art. 17 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni	
	La partecipazione del socio cooperatore non può essere	
	oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta	
	conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi	
	dell'art.2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto	
	di recedere liberamente dalla società, con preavviso di	
	novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere	
	esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso	
	del socio in società.	

	Art. 18 - Acquisto di partecipazioni proprie spettanti ai	
	soci cooperatori	
	L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del	
	codice civile, acquistare o rimborsare partecipazioni dei	
	soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed	
	il complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei	
	limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	ARTICOLO 19 - Prevalenza della Mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Per tale motivo:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	ARTICOLO 20 - Bilancio di esercizio	
	Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri di	
	oculata prudenza e la vigente normativa anche tributaria,	
	depositandolo presso il registro delle imprese, a seconda	
	dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis	
	o 2435 ter del codice civile in quanto compatibili.	
	La cooperativa sociale deve tenere il libro giornale ed il	
	libro degli inventari in conformità alle disposizioni del	
	codice civile applicabili.	
	In particolare, nella relazione al bilancio dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare	
	l'erogazione ai soci lavoratori di un ulteriore trattamento	
	economico a titolo di ristorno nei limiti e con le modalità	
	previste dalla legge e dal presente statuto.	
	I ristorni competono ai soci - nel rispetto della parità di	
	trattamento - in proporzione alla qualità e quantità di	
	lavoro da ciascuno prestata ed in particolare saranno	
	ripartiti in base alle ore lavorate, alla tipologia di	
	lavoro svolto ed agli altri eventuali criteri obiettivi che	

	potranno essere determinati in apposito regolamento interno.	
	Gli utili eventuali andranno devoluti:	
	a) per non meno del trenta per cento (30%) alla riserva	
	legale;	
	b) il tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore	
	all'interesse massimo previsto per i buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui	
	ai punti a) e b) può destinare l'eccedenza attiva residua a	
	riserva straordinaria indivisibile.	
	La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il	
	registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito	
	internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo	
	settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della	
	legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri	
	elementi, della natura dell'attività esercitata e delle	
	dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della	

	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 21 - Organi sociali	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo	
	comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto	
	stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere	
	costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti.	
	Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina	
	dell'organo di controllo è obbligatoria. Ove nominato,	
	l'organo di controllo, anche monocratico, avrà competenze e	
	poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa	
	in materia di società per azioni.	
	Per quanto non previsto, si applica il combinato disposto	
	degli articoli 2477 e 2543 del codice civile.	
	ARTICOLO 22 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	

	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R o tramite P.E.C., inviata ai soci o	
	consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica ordinaria, ai recapiti risultanti dal libro	
	soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati dall'articolo sul bilancio d'esercizio.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo	
	Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta	
	richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	

	ARTICOLO 23 - Funzioni dell'Assemblea	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili, delibera circa	
	le modalità di destinazione e copertura delle perdite,	
	nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei	
	ristorni ai soci;	
	b) procede alla nomina e revoca l'Organo Amministrativo;	
	c) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato alla revisione legale dei conti, secondo le	
	modalità previste dalla legge;	
	d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla	
	revisione legale dei conti;	
	e) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi	
	di quanto previsto dal presente statuto nell'apposito	
	articolo;	
	f) approva gli eventuali regolamenti interni;	
	g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	

	scioglimento della Cooperativa;	
	b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei	
	relativi poteri;	
	c) le altre materie indicate dalla legge.	
	ARTICOLO 24 - Costituzione e Quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo.	
	ARTICOLO 25 - Voto ed Intervento	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto, per i	
	soci sovventori si applica quanto previsto nel titolo a loro	
	dedicato.	

	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi	
	con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	

	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	(2) soci, la delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	semplice per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	

	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 27 - Forme di Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata su decisione dei soci	
	in occasione della nomina da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o cinque membri, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Nello Statuto quando si fa riferimento all'Organo	
	Amministrativo si riferisce al Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 28 - Organo Amministrativo	

	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti ed un segretario, anche in via	
	permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del	
	consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza,	
	con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	

	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse	
	condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di	
	telecomunicazione, purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve	
	essere dato atto nei relativi verbali.	
	ARTICOLO 29 - Compiti dell'Organo Amministrativo	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	

	all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	ARTICOLO 30 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non	
	ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	del Collegio Sindacale o del Sindaco unico qualora	
	quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina	

	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, o del Sindaco	
	unico, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare	
	l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	La convocazione può essere effettuata direttamente dai soci	
	al Tribunale ai sensi dell'articolo 2545 quinquiesdecies del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 31 - Compenso degli Amministratori	
	Agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso	
	per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio.	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta al Consiglio, determinare la remunerazione dovuta a	
	singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	ARTICOLO 32 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	

	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 33 - Scioglimento	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e ne	
	determinerà i compensi.	
	ARTICOLO 34 - Devoluzione del Patrimonio Finale	
	A seguito dello scioglimento della società, o della perdita	
	della qualifica di impresa sociale il patrimonio sociale è	
	devoluto, anche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.	
	112/2017, nel seguente ordine:	
	a) rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli	
	di debito e simili, dagli stessi posseduti;	
	b) restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote	
	di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente	
	rivalutato ed aumentato a norma di legge;	
	c) devoluzione, salvo quanto altro inderogabilmente previsto	

	dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017, ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	REGOLAMENTI - PRINCIPI DI MUTUALITA' e RINVIO	
	Art. 35 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se	
	verranno costituiti.	
	Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice	
	civile, la Cooperativa:	

	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 37 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle	
	società a responsabilità limitata dettate dal codice civile,	
	nonché la disciplina dettata dal D.Lgs.112/2017, anche in	
	tema di lavoro nell'impresa sociale di cui all'art.13 del	
	D.Lgs. 112/2017.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto	
	interamente da me notaio in parte a mano ed in parte a	
	macchina su quattordici fogli per pagine cinquantacinque e	
	fin qui della cinquantaseiesima del quale ho dato lettura ai	
	comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore	